



BORSE DI STUDIO ITS 2019

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

(D.P.C.M. 25 gennaio 2008)

In favore dei figli o orfani ed equiparati (studenti fuori sede)

- degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

Anno scolastico 2019/2020

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare borse di studio per la frequenza di ITS.

Si tratta di **percorsi di specializzazione tecnica Post Diploma**, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

Il beneficio è riservato agli studenti fuori sede, cioè quelli che frequenteranno nell'anno scolastico di riferimento un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

INDICE

Premessa

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie ammessi con riserva

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive

Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione

Art. 11 Disciplina delle rinunce al corso

Art. 12 Accertamenti e sanzioni

Art. 13 Istanze di riesame e ricorsi

Art. 14 Responsabile del procedimento

Art. 15 Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il **titolare** del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici.
3. Il **beneficiario** è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio;
 - c) figlio di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, equiparato all'orfano.
4. Il **richiedente**, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
 - d) il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. L'Inps indice un concorso per l'anno accademico 2019/2020 in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del presente bando, dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici per il conferimento delle seguenti borse di studio:
 - **n. 100** contributi dal valore di **Euro 4.000,00** per la frequenza da parte **di studenti fuori sede** di Istituti Tecnici Superiori (ITS).
2. Si considerano fuori sede gli studenti che frequenteranno nell'anno scolastico 2019/2020 un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno **100 chilometri e comunque in una provincia diversa**, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1 comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) l'aver conseguito nell'anno scolastico 2016/2017 ovvero 2017/2018 ovvero 2018/19 il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale;
 - b) essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell'ITS, per coloro i quali abbiano già compiuto il primo anno del percorso formativo, o il secondo anno nel caso di ciclo triennale;
 - c) non fruire per il medesimo anno formativo 2019/2020, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.
 - d) essere uno studente fuori sede, come definito dall'art. 2 del presente Bando.

Articolo 4 - Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, qualora il richiedente non sia già iscritto in banca dati, occorre effettuare detta iscrizione, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: "Modulo AS150". Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la direzione provinciale Inps competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della direzione provinciale Inps competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della direzione provinciale Inps competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;

- trasmettendolo via fax, al numero della direzione provinciale Inps competente per territorio, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
- 3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: *Contatti*>>*Le sedi Inps*.
- 4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN" dispositivo, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Il Pin dispositivo si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al nuovo portale www.inps.it e inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: Ottenere e gestire il PIN;
 - b) tramite il contact center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi Inps.Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
- 5. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it entrando nella propria area riservata, seguendo le indicazioni riportate nel successivo art. 6.
- 6. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa Ottenere e gestire il PIN disponibile dal nuovo portale attraverso il motore di ricerca.

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione del valore ISEE minorenni o dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
3. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2020. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2020, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di

inoltre della domanda, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell'art. 7.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica del richiedente da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata attraverso l'apposito servizio online, disponibile digitando nel motore di ricerca del sito www.inps.it la parola "ISEE".

Articolo 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'articolo 1, comma 4, esclusivamente per via telematica.

Per farlo è sufficiente inserire nel motore di ricerca del nuovo portale www.inps.it le parole «*Borse di Studio ITS*», aprire la relativa scheda informativa e cliccare su «*Accedi al servizio*» in alto a destra. Una volta autenticati con il proprio PIN, è possibile effettuare le successive scelte, seguendo il percorso: «*Per Aree tematiche > Attività sociali*» o, in alternativa, «*Per ordine alfabetico > Domanda*» o, in alternativa, «*Per tipologia di servizio > Borse di Studio ITS > Domanda*».

Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (**e-mail utilizzata per il rilascio del Pin dispositivo Inps**), escluso l'utilizzo di PEC, al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. Nella sezione successiva è possibile indicare il soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità.

Richieste presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo articolo 7, dovrà essere indicata a pena d'esclusione, la votazione conseguita nell'anno scolastico 2016/2017 ovvero 2017/2018 ovvero 2018/2019 per il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero per il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale.
4. Qualora entrambi i coniugi abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario o partecipante sia presente in una

sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come beneficiario o partecipante in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente.

5. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore o studente maggiorenne). Non sono validi Iban di libretti postali.
6. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
7. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
8. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
9. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno **21 gennaio 2020** e non oltre le ore 12,00 del giorno **24 febbraio 2020**.

Articolo 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione

1. La graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della posizione assegnata, sarà pubblicata entro il **15/03/2020** e sarà predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, di cui all'art. 6, comma 3, rapportato in centesimi, con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2020, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Fino a 8.000,00 euro	25
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	20
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	15
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	10
da 32.000,01 a 44.000,00 euro	5
oltre 44.000,00 euro	0

2. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2020 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
3. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
4. In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalidi civili al 100% se maggiorenni, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità anche in assenza di presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2020 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.
5. L'ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 6, comma 1 o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
6. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché le modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il giorno **20 aprile 2020** il richiedente di beneficiario ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) dichiarare di essere iscritto al corso ITS prescelto;

- b) dichiarare di non fruire per il medesimo anno solare, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.
 - c) caricare in procedura copia del contratto di locazione e di ospitalità intestato allo studente o al familiare di cui lo stesso risulti fiscalmente a carico stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/1998 ovvero di atto di assegnazione in godimento;
 - d) impegnarsi alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dal successivo art. 11 del presente bando;
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che siano state rese le dichiarazioni di cui al comma precedente, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.
 3. Entro il giorno **20 novembre 2020** il richiedente di beneficiario, ai fini del pagamento del saldo dell'importo spettante, dovrà:
 - a) dichiarare di accedere al secondo anno, ovvero all'ultimo anno in caso di ciclo triennale ovvero aver ottenuto il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore, rilasciato dal MIUR ai sensi del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, e valido sul territorio nazionale e all'interno della Comunità Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo delle Qualifiche (VI° livello EQF). Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità;
 - b) dichiarare di non aver fruito per il medesimo anno formativo 2019/2020, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il giorno **30 aprile 2020**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno entro il giorno **31 maggio 2020**, rendere le dichiarazioni e allegare i documenti di cui all'art. 8, comma 1. Scaduto il predetto termine, senza che siano state rese le dichiarazioni indicate, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.

3. Ultimato lo scorrimento, l'Istituto procederà a pubblicare la graduatoria definitiva dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato in via esclusiva al richiedente la prestazione.
2. Entro il **31 maggio 2020** l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi del comma 1. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **30 giugno 2020**.
3. A seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 3, nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà al richiedente il restante 50% entro il **31 dicembre 2020**.

Articolo 11 – Disciplina delle rinunce al corso

1. In caso di rinuncia alla frequenza del corso ITS prescelto, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione di tutto il contributo se erogato, entro 60 giorni dalla predetta rinuncia.

Articolo 12 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

Articolo 13 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della Direzione Regionale competente per territorio.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in relazione alla residenza del Richiedente.

Articolo 15 – Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Direttore centrale
Rocco Lauria

